

Obbligo del permesso (Restrizioni all'importazione ed all'esportazione)

1. In generale

Se sulla pagina "Mostra dettagli", "Obbligo del permesso" del Tares vi è un rinvio, le merci delle rispettive voci e un eventuale numero convenzionale possono essere ammesse all'importazione o all'esportazione soltanto se presentate con permesso d'importazione o esportazione dell'ufficio abilitato a rilasciare il permesso oppure dovrà essere comprovata l'esenzione da permesso sia all'importazione, sia all'esportazione. Per l'imposizione all'importazione di merci soggette all'obbligo del permesso "UFAG" e "rs" viene applicato un regime obbligatorio EED.

Generi di permessi: permesso singolo; permesso generale d'importazione (PGI); licenze generali: permesso generale d'esportazione ordinario (PGO), permesso generale d'esportazione straordinario (PGS), permesso generale d'esportazione (PGO).

Selezionando "Tolleranza" vengono visualizzate le disposizioni inerenti alle quantità non soggette a permesso. Le tolleranze si riferiscono sempre al kg lordo.

Le tolleranze sono applicabili anche se più invii provenienti da fornitori diversi e singolarmente non soggetti a permesso sono raggruppati su una dichiarazione collettiva.

2. Obbligo del permesso: casi speciali

2.1 Armi e munizioni

Nel limite del possibile, le restrizioni d'importazione e d'esportazione concernenti le merci repute come armi e munizioni, sono notate nella colonna "Mostra dettagli", "Obbligo del permesso" con l'indicazione dell'ufficio competente a rilasciare i permessi UCA. Per contro, non è contenuta alcuna indicazione concernente il transito di tale materiale, il traffico turistico ed il traffico nella zona di confine. **Le informazioni contenute nel Tares rappresentano solo un valore indicativo, l'enumerazione o la menzione non è completa o esaustiva.** Determinante per l'obbligo del permesso è l'ordinanza sulle armi ([OArm, RS 514.541](#)).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio centrale Armi, Guisanplatz 1A, 3003 Berna, tel. 058/464 54 00, fax 058/464 79 48, [UCA - Armi](#).

2.2 Materiale bellico e beni a duplice impiego (dual-use)

Nel limite del possibile, le restrizioni d'importazione e d'esportazione concernenti le merci repute come materiale da guerra o come beni utilizzabili a fini civili e militari (beni a duplice impiego), sono notate nella colonna "Mostra dettagli", "Obbligo del permesso" con l'indicazione dell'ufficio competente a rilasciare i permessi BWRP o BWIP. Per contro, non è contenuta alcuna indicazione concernente il transito di tale materiale, il traffico turistico ed il traffico nella zona di confine. **Le informazioni contenute nel Tares rappresentano solo un valore indicativo, l'enumerazione o la menzione non è completa o esaustiva.** Determinante per l'obbligo del permesso per materiale bellico è l'Allegato 1 dell'ordinanza sul materiale bellico ([OMB](#)) nonché le relative liste delle merci e dei composti chimici dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego ([OBDI, RS 946.202.1](#)) e dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici ([OCCC RS 946.202.21](#)).


2.2.1 Materiale bellico

L'Ufficio competente per il materiale bellico è la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), settore Controllo degli armamenti e politica del controllo degli armamenti (BWRP), 3003 Berna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Controlli all'esportazione / Controllo degli armamenti e politica del controllo degli armamenti, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, tel. 058/464 50 94, fax 058/464 50 19, [SECO - Materiale bellico](#).

2.2.2 Beni a duplice impiego

La competenza del permesso per tutto il settore dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego e dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici spetta alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Controlli all'esportazione/Prodotti industriali (BWIP), 3003 Berna.

Per merci concernenti i capitoli 28-29, 30 (solo le voci 3002.1200/9000), 34, 36-40, 54-56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68-76, 79, 81-90 e 93 della tariffa doganale, all'esportazione si dovrà applicare la seguente menzione sulla pagina "Mostra dettagli" , "Ufficio emittente", "BWIP":

"beni ad impiego civile e militare (beni a duplice impiego).

Per le esportazioni non soggette a permesso dovrà essere applicata la menzione "esente da permesso" nella dichiarazione doganale.

Questa indicazione (giusta l'[art. 20 OBDI](#) risp. l'[art. 22 OCCC](#)) significa per l'esportatore che tali merci sono probabilmente soggette ad un permesso all'esportazione. Onde poter valutare definitivamente l'obbligo del permesso, l'esportatore dovrà consultare gli allegati 2, 3 e 5 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego ([OBDI, RS 946.202.1](#)) rispettivamente l'allegato dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici ([OCCC RS 946.202.21](#)). Se tuttavia le merci non possono essere attribuite ad alcun numero di controllo all'esportazione, quest'ultima sarà per principio esente da permesso e nella dichiarazione d'esportazione dovrà essere applicata la menzione "esente da permesso". Su richiesta della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Controlli all'esportazione/Prodotti industriali (BWIP), dovrà essere possibile in qualsiasi momento comprovare con documentazione corrispondente, l'esenzione da permesso all'esportazione. Se le merci possono essere attribuite ad un numero di controllo all'esportazione, si dovrà inoltrare una domanda di permesso all'esportazione presso il BWIP. Sono riservate le disposizioni dell'art. 4 OBDI "Obbligo di notifica": L'esportazione pianificata di beni, che non sottostanno all'obbligo del permesso, deve essere notificata per scritto al SECO se l'esportatore sa che tali beni sono destinati o potrebbero essere destinati allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione per armi di distruzione di massa o dei loro sistemi vettori.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Controlli all'esportazione / Prodotti industriali, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, tel. 058/462 68 50, fax 058/464 95 32, [SECO - Dual-use e beni militari speciali](#).

2.3 Ulteriori obblighi del permesso non menzionati o menzionati in modo non completo o non esaustivo

Inoltre, alla pagina „Mostra dettagli” gli obblighi del permesso, secondo i dispositivi legislativi enumerati qui appresso, non sono elencati, lo sono ma non completamente o lo sono non esaurientemente:

- ordinanza sull'energia nucleare ([OENu, RS 732.11](#))
- Legislazione sulla protezione dell'ambiente:
 - convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione ([RS 0.814.05](#)).
 - Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) ([RS 814.610](#))

3. Altri dispositivi di natura non doganale

Gli altri dispositivi di natura non doganale sono menzionati soltanto se tali leggi e ordinanze prevedono restrizioni d'importazione o d'esportazione vevolvi in tutti i casi.

4. Uffici competenti a rilasciare il permesso, veggasi [„Osservazioni“](#), [„Abbreviazioni“](#)